

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (OCC)
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANZARO**

Iscritto al n. 166 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia

All'Organismo di composizione
della crisi da sovraindebitamento

OCC di Catanzaro

Via Falcone Boresellino

88100 – Catanzaro (CZ)

occ@ordineavvocati.catanzaro.it (peo)

organismocomposizionecrisicz@pec.it (pec)

1

Istanza per la nomina del Gestore della Crisi da sovraindebitamento ai fini dell'accesso alla procedura di **CONCORDATO MINORE**, ex art. 74 D.L. 12/1/2019, n. 14 e succ. modif., integrato dal D.L. 17/6/2022, n. 83.

Il/la Sottoscritto/a richiedente:

cognome	
nome	
nato a	
il	
residente in (città e cap)	
via	
codice fiscale	
domiciliazione	c/o l'advisor Dott./ Avv.

rappresentato/a e difeso/a, come da procura in calce al presente atto, dal Dott./Avv.
_____, c/o il cui studio elegge domicilio:

Cognome e nome	
Indirizzo studio	
Città	Provincia
Codice fiscale	Partita IVA
cellulare	Telefono studio
Mail:	Pec:

Premesso

- di versare in una situazione di sovraindebitamento qualificata come una *situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;*

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (OCC) ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANZARO

Iscritto al n. 166 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia

- di essere a conoscenza del Regolamento dell'OCC di Catanzaro e di accettarne il contenuto, pubblicato sul sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro alla pagina www.ordineavvocaticatanzaro.it – Organismi - OCC;
- di impegnarsi sin da ora a collaborare con l'OCC di Catanzaro, fornendo allo stesso ogni documentazione utile alla ricostruzione della sua effettiva situazione economica e patrimoniale pena la dichiarazione di improcedibilità per mancata collaborazione del debitore;
- di non essere qualificabile come “consumatore” e di rivestire la qualifica di (**barrare le caselle interessate**):
 - professionista;
 - imprenditore minore;
 - imprenditore agricolo;
 - start up innovativa;
 - ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;

2

Dichiara

di essere impresa minore non soggetta alla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) e in particolare avere congiuntamente i seguenti requisiti:

- 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a €. 300.000,00 nei tre esercizi precedenti la data di deposito della istanza di concordato;
 - 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore a €. 200.000,00 nei tre esercizi precedenti la data di deposito della istanza di concordato;
 - 3) un ammontare dei debiti, anche non scaduti, superiore a €. 500.000,00.
- che non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
 - che non ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
 - che è in grado di fornire documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

consapevole

delle sanzioni, anche penali, previste dall'art. 344 del D.L. 12/1/2019, n. 14 e succ. modif., integrato dal D.L. 17/6/2022, n. 83 (sanzioni per il debitore).

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (OCC)
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANZARO**

Iscritto al n. 166 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia

Chiede (barrare le caselle interessate)

all'OCC di Catanzaro, verificata la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità:

la nomina del Gestore della Crisi, per l'accesso alla procedura della **CONCORDATO MINORE**, ex art. 74 D.L. 12/1/2019, n. 14 e succ. modif., integrato dal D.L. 17/6/2022, n. 83;

- con prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale, ai sensi dell'art. 74 D.L. 12/1/2019, n. 14 e succ. modif., integrato dal D.L. 17/6/2022, n. 83.
- oppure con apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori ai sensi dell'art. 74 D.L. 12/1/2019, n. 14 e succ. modif., integrato dal D.L. 17/6/2022, n. 83

l'ausilio nella fase di presentazione della domanda, con rinuncia alla facoltà di non avvalersi del patrocinio legale;

l'assistenza anche per la presentazione del ricorso in collaborazione con il difensore;

Il debitore dichiara di essere consapevole che **(barrare le caselle interessate)**:

- il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'OCC con il debitore e ne autorizza il pagamento.
- Ai fini della quantificazione del compenso spettante all'OCC da formalizzare per iscritto dichiara che i dati finanziari sintetici del concordato minore sono i seguenti:

descrizione	importo
Attivo (valore dell'intero patrimonio)	€
Passivo (totale dei debiti maturati nei confronti di tutti i creditori)	€
Risorse finanziarie messe a disposizione dei creditori	€
Numero dei creditori	N°

Si precisa altresì che **(barrare le caselle interessate)**:

Il concordato minore:

prevede **NON** prevede

la nomina di un liquidatore dei beni che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate, ai sensi dell'art. 13, co.1 L.3/12.

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (OCC)
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANZARO**

Iscritto al n. 166 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia

Se con continuazione dell'attività:

prevede **NON** prevede

4

Il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale e interessi scaduto a tale data.

prevede **NON** prevede

una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di prelazione, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione;

prevede **NON** prevede

la garanzia da parte del consorzio fidi autorizzato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e del credito, di cui al decreto legislativo 1/9/93, n. 385 e ss.mm.ii., nonché intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 106 del medesimo T.U. assoggettati al controllo della Banca d'Italia;

prevede **NON** prevede

un contributo per la chiusura di precedenti esposizioni debitorie nel percorso di recupero da sovraindebitamento, il cui rimborso è disciplinato all'interno della proposta;

La proposta di accordo:

prevede **NON** prevede

eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari;

prende atto

- che le competenze sono previste in favore dell'O.C.C. calcolate secondo i parametri del D.M. 4 settembre 2014, n. 202;
- della possibilità di fare a meno del patrocinio dell'avvocato incaricato con mandato fiduciario (c.d.

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (OCC)
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANZARO**

Iscritto al n. 166 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia

advisor) per avvalersi unicamente dell'O.C.C.:

- a) per la fase preparatoria
- b) per la gestione del procedimento
- c) per la presentazione del ricorso;

- che la rinuncia di parte istante al patrocinio dell'avvocato incaricato con mandato fiduciario (c.d. *advisor*), per avvalersi unicamente dell'O.C.C., determina la rinuncia alla facoltà della difesa tecnica, anche per il patrocinio del conseguente giudizio che sarà instaurato innanzi al Tribunale di Catanzaro.

Dichiara che la presa d'atto di cui innanzi comporta effettiva conoscenza ed accettazione.

Con osservanza

Catanzaro, _____

L'istante

Allega la seguente documentazione:

- all. 1) documento di identità del/i consumatore/i – ricorrente/i – certificato carichi pendenti - certificato del casellario giudiziario
- codice fiscale del/i consumatore/i – ricorrente/i,
- stato di famiglia e di residenza del nucleo familiare convivente.
- elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia
- all. 2) ricevuta del **versamento di € 610,00**, (comprensivo di iva) a favore dell'OCC di Catanzaro, da bonificare sul c/c dell'OCC di Catanzaro codice IBAN IT 14R0709104400000000159513, indicando come causale: "avvio procedura OCC di Catanzaro con indicazione del nominativo del ricorrente; versamento di € 70,00 (spese bolli) da versare in contanti presso la Segreteria.
- all. 3) informativa privacy datata e firmata;
- all. 4) **il piano - proposta di concordato minore**, a contenuto libero, con l'indicazione specifica dei tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento; la proposta può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonchè l'eventuale suddivisione dei creditori in classi (obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi) corredato da **(barrare le caselle interessate)**:
- I bilanci degli ultimi tre anni anteriori o gli ultimi esercizi se l'attività ha avuto minore durata o certificato camerale di cessazione dell'attività da oltre un anno;
- le scritture contabili e fiscali obbligatorie degli ultimi tre anni anteriori o gli ultimi esercizi se l'attività ha avuto minore durata o certificato camerale di cessazione dell'attività da oltre un anno;

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (OCC)
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANZARO**

Iscritto al n. 166 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia

I dichiarativi fiscali degli ultimi tre anni anteriori o gli ultimi esercizi se l'attività ha avuto minore durata: dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni IRAP, dichiarazioni IVA o dichiarazione sostitutiva di non avere presentato i dichiarativi fiscali con la relativa motivazione;

- all. 5)** una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- all. 6)** elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; l'elenco deve contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- elenco degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 94, co. 2, D.L. 12/1/2019, n. 14 e succ. modif., integrato dal D.L. 17/6/2022, n. 83, compiuti negli ultimi 5 anni o dichiarazione sostitutiva di non averli compiuti;
- all. 7)** l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 94, co. 2, compiuti negli ultimi 5 anni;
- all. 8)** la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare convivente o dichiarazione sostitutiva di inesistenza, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia;
- all. 9)** qualora nella proposta concordataria sia previsto che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, NON siano soddisfatti integralmente, una relazione (anche un semplice prospetto) dalla quale emergano le risorse finanziarie ottenibili in caso di liquidazione al fine di dimostrare che è il piano concordatario assicura il pagamento in misura NON inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, che sarà oggetto di attestazione dell'OCC.
- all. 10)** Dichiarazione sostitutiva cumulativa.